

**“Usura: la verifica va condotta secondo le direttive di Bankitalia”**

Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586

A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)

**“USURA: LA VERIFICA VA CONDOTTA SECONDO LE DIRETTIVE DI BANKITALIA”**

INAMMISSIBILE IL RICORSO A FORMULE DI CALCOLO DIFFERENTI DA QUELLE DELL'ORGANO DI VIGILANZA

(Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586)

A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)

*In tema di verifica dell'usurarietà di un contratto bancario, criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, ancor più alla luce delle conseguenze civili e penali derivanti dal superamento del tasso soglia, impongono di accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando quella stessa metodologia di calcolo che Banca d'Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, non solo impone alle banche di rispettare, ma che soprattutto essa stessa applica per rilevare il tasso medio effettivo globale da cui si ricava il dato di soglia.*

*L'uso ex post di un criterio di verifica diverso sarebbe infatti iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento.*

*In materia di contratti bancari, è irrilevante che il contratto rechi la sottoscrizione del solo cliente. Invero, l'espressione testuale di cui all'art.117 TUB che, prescrivendo che i contratti siano “redatti per iscritto e consegnati al cliente”, mostra di valorizzare la necessità dell'atto scritto come dettata da esigenze di trasparenza e conoscibilità da parte del cliente stesso, e non piuttosto come volta ad assolvere alle funzioni codicistiche di certezza e pubblicità cui è riferita la prescritta forma ad substantiam di cui all'art.1350 c.c..*

*Il legislatore ha infatti prescritto una “nullità di protezione”, in conformità ai principi della normativa comunitaria, là dove è nell'interesse del cliente che allo stesso sia reso noto il regolamento contrattuale, e all'opposto nessuno svantaggio è arrecato al cliente dal fatto che la banca, che ha predisposto detto regolamento contrattuale, possa non averlo sottoscritto (mancanza che in ogni caso non consente alla banca alcun diritto di impugnazione).*

*È lecito l'addebito in conto della “commissione per istruttoria”, che sia avvenuto successivamente all'entrata in vigore del nuovo art.117 bis TUB – e cioè dal 1 luglio 2012 – che l'ha resa legittima, anche laddove la pattuizione sia antecedente a tale data.*

Sono questi gli importanti principi di diritto sanciti – e per molti versi ribaditi – dal Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Laura Cosentini, con sentenza del 19 marzo 2015 n.3586.

## IL CASO

La pronuncia è stata resa nell'ambito del più “classico” contenzioso bancario, promosso da una società correntista nei confronti dell'istituto di credito presso il quale l'attrice intratteneva un rapporto di conto corrente, al fine di ottenere la ripetizione delle somme poste a debito ed (asseritamente) non dovute, con

**“Usura: la verifica va condotta secondo le direttive di Bankitalia”**

*Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586*

*A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)*

particolare riferimento alla illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali, commissione di massimo scoperto, interessi anatocistici e/o comunque usurari – oggettivamente e soggettivamente.

Dal canto proprio, la Banca convenuta ha dedotto l’esistenza di un contratto validamente sottoscritto, inclusivo delle pattuizioni relative alla capitalizzazione ed alle singole voci di costo e, in merito alla contestazione di usurarietà, l’infondatezza del sistema di calcolo utilizzato da parte attrice, siccome basato su formule differenti da quelle fornite dalla Banca d’Italia.

Al di là degli aspetti contabili – che la correntista richiedeva accertarsi dettagliatamente mediante consulenza tecnica d’ufficio, non ammessa dal Tribunale meneghino – la pronuncia mette in luce alcuni punti “chiave” del contenzioso banca-cliente, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, e precisamente:

- Il valore vincolante delle Istruzioni di Bankitalia nella verifica dell’usura oggettiva;
- La validità del contratto bancario sottoscritto dal solo cliente;
- La liceità della capitalizzazione pattuita sotto la vigenza della delibera Cicr del 9.2.2000 e della c.d. “commissione per istruttoria”.

I singoli passaggi meritano di essere analizzati nel dettaglio.

## **SUL VALORE VINCOLANTE DELLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI USURA**

L’aspetto maggiormente degno di nota della pronuncia in esame è la soluzione fornita a quello che può definirsi “*punctum dolens*” del contenzioso bancario in materia di usura, vale a dire la considerazione del valore vincolante delle istruzioni della Banca d’Italia in tema di applicazione della legge 108/1996.

Trattasi di un problema di “sistema”, che sorge da una considerazione complessiva del meccanismo antiusura predisposto dal legislatore del ’96.

Come noto, con l’introduzione della fattispecie dell’usura “oggettiva”, la sanzione di nullità della clausola determinativa degli interessi, di cui all’art.1815, 2 comma c.c., consegue alla semplice verifica di sfioramento del c.d. “tasso soglia”.

I diversi tassi soglia – in relazione alle diverse categorie “omogenee” di operazioni” – sono determinati trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dei dati elaborati da Bankitalia in base ai tassi medi rilevati nel trimestre precedente, e trasfusi in decreti di identica periodicità.

In tale sistema, l’Organo di vigilanza svolge un duplice ruolo:

- da un lato, determina il valore dei tassi effettivi globali medi, per ogni operazione di credito, sulla scorta delle segnalazioni ricevute dai diversi istituti bancari sottoposti alla propria vigilanza;

**“Usura: la verifica va condotta secondo le direttive di Bankitalia”**

*Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586*

*A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)*

- dall'altro, dispone – mediante apposite direttive o “istruzioni” – quali tra gli oneri imposti al mutuatario-cliente siano rilevanti ai fini della formazione dei detti tassi effettivi globali medi o, in buona sostanza, quali commissioni, interessi o spese le banche siano obbligate a segnalare. In tale ottica, elabora un'apposita formula di calcolo per stabilire l'incidenza delle singole voci di costo sul valore del tasso effettivo globale medio e, per l'effetto, del tasso soglia.

Alla luce di tale ricostruzione, si pone il problema di sancire se, nell'ambito di un contenzioso bancario, il cliente possa dolersi dell'usurarietà oggettiva del rapporto, includendo nel tasso effettivo globale della singola operazione di finanziamento oneri o spese irrilevanti nella formazione del tasso effettivo globale medio (così come segnalato dalle banche secondo le disposizioni dell'Organo di vigilanza) ovvero se possa utilizzare, al fine del computo del tasso effettivo, formule di calcolo differenti rispetto alle istruzioni di Bankitalia.

Vero è che le disposizioni emesse da quest'ultima non possono essere annoverate tra le fonti primarie, avendo natura amministrativa e/o comunque regolamentare, pur tuttavia l'interpretazione da adottare in giudizio non può fermarsi ad un'analisi meramente formale della gerarchia delle fonti.

In tal senso vengono in rilievo le ben argomentate considerazioni del Tribunale milanese.

Invero, il Giudice nota come *“i Decreti Ministeriali annuali, a decorrere dal primo emanato in data 23.9.96, hanno sempre demandato a Banca d'Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, e che i vari D.M. trimestrali, nel rendere pubblici i dati rilevati, hanno sempre disposto, all'art.3 (a partire dal primo D.M. 22.3.97), che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, **si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate da Banca d'Italia; Banca d'Italia, ai sensi degli artt.4 e 5 TUB, è d'altro canto l'organo cui compete la vigilanza nei confronti delle banche e che, nell'esercizio di tale funzione, è deputato a impartire istruzioni alle stesse”***.

Peraltro, dette “istruzioni”, da un lato rispondono alla primaria esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei al fine di determinarne il valore medio (da cui individuare il tasso soglia), e dall'altro rispondono all'esigenza di poter raffrontare dati omogenei nel momento in cui si imponga la necessità di accertare se il Teg applicato nel singolo caso sia rispettoso o meno del tasso soglia di usura del periodo.

Sono dunque ragioni di ordine logico e metodologico, e quindi di equità giuridica, ad indurre il Tribunale lombardo ad affermare la necessità di **accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando quella stessa metodologia di calcolo che Banca d'Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, non solo impone alle banche di rispettare, ma che soprattutto essa stessa applica per rilevare il tasso medio effettivo globale.**

*“In altri termini – prosegue il Giudice – può affermarsi che, se tale è la formula seguita dal Ministero del Tesoro/Banca d'Italia per rilevare trimestralmente il Tegn applicato dalle banche, tasso medio in relazione al quale è individuato il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di*

**“Usura: la verifica va condotta secondo le direttive di Bankitalia”**

*Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586*

*A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)*

*fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell’addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente (sarebbe iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, un confronto di due dati, ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una data metodologia, e il secondo sia calcolato, o computando voci di costo diverse o computando le stesse, ma secondo metodologia diversa)”.*

La necessità di un raffronto omogeneo, poi, si accompagna a **considerazioni di “merito”** sulla formula adottata da Bankitalia.

Infatti il Tribunale non trascura di notare come le stesse modalità di calcolo adottate dall’Organo di vigilanza siano improntate al **contenimento del TEGM** rilevato per ogni categoria di operazioni di finanziamento, che determina un proporzionale abbassamento delle soglie di usura.

In tal senso, **sarebbe senza dubbio iniquo, per gli intermediari**, vincolati al rispetto di un tasso soglia conteggiato secondo una metodologia volta a contenerne il dato, **effettuare una verifica, circa l’effettivo tasso applicato, seguendo una metodologia di calcolo diversa, che, qualora utilizzata in sede di rilevazione del Tegm, avrebbe condotto a un tasso soglia più elevato.**

In altri termini, ed in conclusione, il Tribunale ha ritenuto di affermare che non possono trovare accesso, nell’ambito del contenzioso banca-cliente in materia di usura, formule di calcolo diverse rispetto a quelle contemplate dall’Organo di vigilanza.

Detto ancora altrimenti, le istruzioni di Bankitalia sono vincolanti, e per l’intermediario, e per il cliente.

Analogamente si era espresso lo stesso Tribunale di Milano, in persona del dott. Francesco Ferrari, con sentenza del 23.12.2014, già oggetto di approfondimento su questa Rivista (cfr. <http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-inattendibili-formule-di-calcolo-diverse-da-quella-di-bankitalia.html> ), laddove si affermava addirittura che formule di calcolo diverse da quelle adottate dall’Organo di vigilanza vanno ritenute inattendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile che pretenda di applicarle.

Sul punto si rinvia altresì ai precedenti raccolti nella rassegna giurisprudenziale **“Istruzioni della Banca d’Italia: valore vincolante nel calcolo dell’usura”**, consultabile al seguente [link](http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/istruzioni-banca-d-italia-valore-vincolante-nel-calcolo-dell-usura.html):

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/istruzioni-banca-d-italia-valore-vincolante-nel-calcolo-dell-usura.html>

#### **SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO SOLO DAL CLIENTE**

Il Tribunale di Milano ha altresì respinto l’eccezione di nullità del contratto di conto corrente, sollevata sul presupposto della mancata sottoscrizione da parte della banca.

Trattasi di contestazione che ormai “tradizionalmente” si ritrova negli scritti a difesa del cliente, superata tuttavia da consolidata giurisprudenza, della quale su questa rivista si è dato ampiamente conto (su tutti cfr. Trib. Napoli, dott. Caccaviello, sentenza del 30.09.2014 -

**“Usura: la verifica va condotta secondo le direttive di Bankitalia”**

*Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586*

*A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)*

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratto-bancario-sufficiente-la-sola-sottoscrizione-del-cliente-seguita-dall-esecuzione-del-rapporto.html> ).

L'irrelevanza della sottoscrizione della Banca, ai fini della validità del contratto, è infatti *in re ipsa* derivante dalla natura della nullità di cui al combinato disposto degli artt. 117 e 127 del Testo Unico Bancario.

Assegnando detta normativa al solo cliente la facoltà di far valere la nullità di forma di cui all'art. 117 cit., o comunque le nullità sancite a suo vantaggio, il legislatore assegna a tale sanzione il valore di “nullità di protezione”, in conformità ai principi del diritto comunitario.

La *ratio* è quella di assicurare al cliente la conoscenza e/o conoscibilità del regolamento contrattuale predisposto dall'istituto di credito e pertanto non sussiste svantaggio, per il primo, dalla mancata sottoscrizione del testo contrattuale, da parte del secondo, così come la Banca non può in alcun modo rimettere in discussione la validità di un regolamento che non abbia sottoscritto.

D'altronde – come si rileva da analoghe pronunce – la forma scritta richiesta dal legislatore per i contratti bancari non ha carattere di forma solenne, ma è uno strumento atto a riequilibrare i rapporti di forza tra le parti.

Dal lato dell'istituto bancario, invece, l'effettiva instaurazione del rapporto costituisce fatto concludente più che univoco, così come fatto concludente è, ad esempio, la comunicazione degli estratti conto.

## **SULLA LICEITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE E DELLE COMMISSIONI PER ISTRUTTORIA**

A margine, interessanti sono le argomentazioni con le quali il Tribunale milanese si è pronunciato sulla liceità delle condizioni economiche pattuite e poi applicate nel corso del rapporto, siccome conformi alle clausole espressamente sottoscritte dal cliente e – per altro verso – aderenti al dettato normativo.

Sulle doglianze in tema di anatocismo, in particolare, è risultata assicurata l'identica periodicità trimestrale per interessi sia a debito sia a credito, nel rispetto degli artt.2 e 6 Delibera Cicr 9.2.2000, la cui portata derogatoria al divieto di anatocismo di cui all'art.1283 c.c. trova ragione nella norma primaria di delega di cui all'art.120 comma 2 TUB.

La peculiarità della pronuncia in esame emerge poi dalle considerazioni sulla c.d. “commissione per istruttoria”.

Sul punto è d'uopo rammentare che l'articolo 117 bis del T.U.B., introdotto dall'art 6-bis D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, al comma secondo prevede quanto segue:

**“Usura: la verifica va condotta secondo le direttive di Bankitalia”***Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586**A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)*

*“A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento”.*

Orbene, benché tale norma sia entrata in vigore solo a partire dal 1 luglio 2012 e, nel caso di specie, il contratto fosse stato concluso in data anteriore, il Tribunale ha ritenuto lecito l’addebito in conto della “commissione per istruttoria”, risultando dall’esame degli estratti-conto che gli addebiti erano successivi all’introduzione della novella legislativa.

&&&&

Rigettata, infine, anche la doglianza relativa all’usura soggettiva, per la genericità delle deduzioni di parte attrice, la società correntista è stata condannata alla rifusione delle spese processuali, posto che tutte le domande da questa formulate sono state disattese, confermando che i principi di diritto applicati nel caso di specie possono ormai ritenersi consolidati nella giurisprudenza di merito.

*“Usura: la verifica va condotta secondo le direttive di Bankitalia”  
Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586  
A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)*

**N. R.G. 44373/2014**



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**  
**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 44373/2014**  
Tra

**SOCIETÀ CORRENTISTA**

**ATTORE**

**E**

**BANCA SPA**

**CONVENUTO**

Oggi **19 marzo 2015** innanzi al dott. Laura Cosentini, sono comparsi:

Per SOCIETÀ CORRENTISTA S.R.L. è presente l'Avv. (OMISSIS);

Per BANCA SPA è presente l'Avv. (OMISSIS) e l'Avv. (OMISSIS);

Parte attrice si riporta agli atti e insiste sulle istanze istruttorie richieste;

Parte convenuta si oppone come argomentato in atti all'istanza istruttoria;

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni *ex art.281 sexies c.p.c.*:

Parte attrice precisa come da atto di citazione, pagg.13,14, da intendersi qui trascritte.

Parte convenuta precisa da comparsa di costituzione, pagg. 9,10, da intendersi qui trascritte.

Le parti si riportano alle argomentazioni già svolte;

Il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice  
dott. Laura Cosentini

*“Usura: la verifica va condotta secondo le direttive di Bankitalia”  
Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586  
A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)*



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Cosentini, ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **44373/2014** promossa da:  
**SOCIETA' CORRENTISTA S.R.L.** (C.F. OMISSIS),

PARTE ATTRICE

contro:

**BANCA SPA** (C.F. OMISSIS),

PARTE CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Ragioni in fatto e in diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato il 03.07.2014, SOCIETA' CORRENTISTA s.r.l. chiamava avanti a questo Tribunale Banca s.p.a., chiedendo accertarsi che nel rapporto di conto corrente n.8151189 intervenuto tra la società e la Banca fossero state illegittimamente annotate poste a debito non dovute, con riferimento in particolare a:

- illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali, commissione di massimo scoperto, ulteriori costi e competenze;
- superamento del tasso soglia d'usura, ex L.108/96, alla luce di verifica comprensiva di tutte le voci di costo conteggiate dalla banca, con addebito illegittimo di interessi usurari pari a € 5.012,28;

**“Usura: la verifica va condotta secondo le direttive di Bankitalia”**

Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586

A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)

usura soggettiva, per avere la convenuta Banca imposto interessi sproporzionati, a fronte della precaria situazione economica in cui si trovava la società attrice, per importo pari a € 8.819,65;

illegittima applicazione di interessi anatocistici nel corso dell'intera durata del rapporto per importo pari a € 2.833,34;

Su tali premesse l'attrice, producendo relazione peritale sul conto corrente n.8151189 (doc.3 att.), da confermarsi eventualmente a mezzo CTU contabile, chiedeva accertarsi l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, nonché l'invalida determinazione di interessi debitori ultralegali, commissioni di massimo scoperto e ulteriori costi e spese, a qualsiasi titolo pretesi dalla Banca, per ammontare complessivo di € 16.665,27.

Costituitasi con comparsa 09.12.2014, la banca convenuta chiedeva rigettarsi integralmente le domande *ex adverso* formulate e, in subordine, disporsi CTU contabile al fine di verificare il corretto operare della banca. Eccepiva in particolare quanto segue:

- esistenza di un contratto validamente sottoscritto tra le parti il 10.02.2011 (prodotto *sub* doc.1),  
comprensivo delle pattuizioni di ogni voce di costo;
- pieno rispetto dei requisiti di cui alla delibera CICR del 09.02.2000 in ordine all'applicazione di interessi anatocistici;
- infondatezza della censura avversaria circa l'applicazione di tassi usurari, e contraddittorietà delle affermazioni avversarie in punto calcolo del TEG, venendo menzionata in citazione la validità della formula indicata nelle circolari Banca d'Italia, salvo fondarsi la relazione peritale prodotta su diversa formula matematica;
- genericità e illogicità dell'elaborato peritale avversario, fondato su numeri arbitrariamente rielaborati, privi di supporto documentale;
- infondatezza delle censure circa il ricorrere dell'usura soggettiva, contestazioni generiche e immotivate;

Concessi termini per memorie difensive e istruttorie, all'odierna udienza il giudice, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, decide come segue.

*“Usura: la verifica va condotta secondo le direttive di Bankitalia”*

*Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586*

*A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)*

Infondate si reputano le censure svolte dall’attrice all’operato della banca, sia in sede di pattuizione delle condizioni del rapporto di conto corrente, sia in sede di loro applicazione.

Puntuali, dettagliate ed esaurienti sono invero le condizioni economiche pattuite in sede di apertura del rapporto di conto corrente, con contratto scritto del 10.2.2011, nel rispetto del disposto di cui agli artt.117 e 120 TUB.

Irrilevante si reputa la circostanza che il contratto possa essere stato sottoscritto dalla sola società correntista e non dalla banca (eccezione svolta dall’attrice in memoria ex art.183 c.6 n.1 c.p.c.); in proposito si richiama invero l’espressione testuale di cui all’art.117 TUB che, prescrivendo che i contratti siano “redatti per iscritto e consegnati al cliente”, mostra di valorizzare la necessità dell’atto scritto come dettata da esigenze di trasparenza e conoscibilità da parte del cliente stesso, e non piuttosto come volta ad assolvere alle funzioni codicistiche di certezza e pubblicità cui è riferita la prescritta forma *ad substantiam* di cui all’art.1350 c.c.. In tal senso depone anche il disposto di cui all’art.127 TUB che, rimettendo al solo cliente la facoltà di far valere le nullità di forma di cui all’art.117 cit., o comunque le nullità sancite a suo vantaggio, ne ribadisce la natura di nullità di protezione, in conformità ai principi della normativa comunitaria, là dove è nell’interesse del cliente che allo stesso sia reso noto il regolamento contrattuale, e all’opposto nessuno svantaggio è arrecato al cliente dal fatto che la banca, che ha predisposto detto regolamento contrattuale, possa non averlo sottoscritto (mancanza che in ogni caso non consente alla banca alcun diritto di impugnazione).

Nel suddetto contratto, il tasso d’interesse risulta pattuito al tasso nominale del 11,50% annuo, venendo indicato il tasso effettivo del 12,05 per effetto del conteggio anatocistico, conteggio che trova esplicita pattuizione all’art.9 delle Condizioni Giuridiche, Sezione Conto Corrente, oggetto di specifica approvazione; in contratto la capitalizzazione viene prevista con identica periodicità trimestrale per interessi sia a debito sia a credito, nel rispetto degli artt.2 e 6 Delibera Cicr 9.2.2000, la cui portata derogatoria al divieto di anatocismo di cui all’art.1283 c.c. trova ragione nella norma primaria di delega di cui all’art.120 comma 2 TUB.

Le commissioni risultano parimenti pattuite in sede contrattuale, e precisamente nella lettera della banca 11.2.11 di accettazione della richiesta della correntista di concessione di apertura di credito per € 50.000,00; in tale ambito viene invero prevista, non già la commissione di massimo scoperto (continuamente menzionata dall’attrice ma mai pattuita tra le parti né applicata dalla banca), bensì la diversa commissione sull’affidamento, definita in contratto “corrispettivo sull’accordato”, nella misura dello 0,50 per trimestre sull’importo dell’affidamento concesso, voce di costo esplicitamente

**“Usura: la verifica va condotta secondo le direttive di Bankitalia”**

Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586

A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)

consentita dall'art.2 bis D.L. n.185/08 e succ.modd., in vigore dal 29.1.09, e quindi operante alla data di stipulazione del contratto di cui è causa. Scorrendosi gli estratti conto prodotti dalla stessa correntista (allegati alla perizia di parte) si rileva che tale commissione veniva addebitata in conto, nel rispetto delle pattuizioni, per l'importo di € 250,00 a trimestre (ossia 0,50 sull'affidato di € 50.000,00).

Parimenti nel suddetto contesto, riprendendosi le previsioni di cui al testo contrattuale del 10.2.11, risulta pattuita la “commissione per istruttoria”, voce di costo all'epoca non contemplata normativamente ma che diveniva legittima in forza della modifica normativa di cui all'art.117 TUB (operante dal 1.7.12); si rileva peraltro, dalla lettura degli estratti conto, che nessun addebito a detto titolo risulta effettuato in conto sino alla data del conteggio trimestrale del 31.12.12, e pertanto non può imputarsi una condotta illegittima alla banca, che ne richiedeva il pagamento alla correntista (sotto la voce Civ- commissione istruttoria veloce) solo da quando tale costo, già pattuito, diveniva normativamente legittimo.

Quanto invece all'incidenza di tali voci di costo sul Teg applicato dalla banca, è indubbio che, in forza delle modifiche normative di cui sopra, le suddette commissioni, unitamente alle restanti spese e competenze connesse all'erogazione del credito, debbano essere computate nel tasso effettivo globale annuo applicato dalla banca, al fine della verifica di rispetto del tasso soglia; in tal senso è la previsione di cui al cit. art.2 bis D.L.185/08 e succ.modd. che, al comma 2, sancisce che “*Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108*”, e dispone ulteriormente che “*Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n.108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni*”. E' quindi in applicazione di detta norma che veniva emanato il Decreto Ministeriale 1.7.2009, secondo cui “*La Banca d'Italia procede alla revisione delle «istruzioni» per la rilevazione del tasso effettivo globale medio prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 per tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 2-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2.*”, ed è in forza di detta

**“Usura: la verifica va condotta secondo le direttive di Bankitalia”**

*Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586*

*A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)*

previsione che conseguentemente Banca d'Italia emanava le nuove Istruzioni, nella versione agosto 2009, affermandone la loro operatività a decorrere dal 1.1.2010 (ambito temporale riferibile al rapporto di cui è causa).

Nelle suddette Istruzioni è indicata una precisa formula di conteggio del Teg (Sezione C3), applicata alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, nella quale si distingue la voce di costo rappresentata dagli interessi, rapportati ai saldi giornalieri evidenziati nel conto scalare, e la voce di costo rappresentata dagli oneri, rapportati al fido utilizzabile dal cliente, là dove rientrano tra gli oneri, sia le commissioni di messa a disposizione fondi, o le penali ed oneri applicati in caso di sconfinamento (o di passaggio a debito in conti non affidati), sia le spese varie di gestione del conto o delle singole operazioni (si veda l'elenco degli oneri nella Sezione C4). E' in relazione a tale profilo che interviene la contestazione di causa, atteso che nel conteggio di parte attrice la voce “commissioni” e “spese” non viene computata tra gli oneri, bensì viene sommata agli interessi, e, rapportato il totale ai saldi scalari, risulterebbe porsi in percentuale superiore alla soglia di usura.

**In proposito si rileva tuttavia quanto segue circa la valenza delle Istruzioni Banca d'Italia.**

E' indubbio che le stesse non abbiano valenza di norma primaria; è tuttavia la stessa norma primaria di cui all'art.2 L.108/96 ad attribuire al Ministero del Tesoro, sentiti Banca d'Italia e Ufficio Italiano cambi, il compito di *“rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari”*, ed è tale rilevazione del tasso effettivo globale medio (Tegm) ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, divenendo parametro di riferimento per gli intermediari per la verifica di rispetto del tasso soglia (*“Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso aumentato della metà”*), ovvero, a decorrere dalla modifica di cui al D.L.70/11, *“aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”*).

È parimenti indubbio che i Decreti Ministeriali annuali, a decorrere dal primo emanato in data 23.9.96, hanno sempre demandato a Banca d'Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, e che i vari D.M. trimestrali, nel rendere pubblici i dati rilevati, hanno sempre disposto, all'art.3 (a partire dal primo D.M. 22.3.97), che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate da Banca d'Italia; Banca

*“Usura: la verifica va condotta secondo le direttive di Bankitalia”**Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586**A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)*

d'Italia, ai sensi degli artt.4 e 5 TUB, è d'altro canto l'organo cui compete la vigilanza nei confronti delle banche e che, nell'esercizio di tale funzione, è deputato a impartire istruzioni alle stesse.

È quindi rispettoso dei dati normativi di cui sopra (art.2 L.108/96, art.2 bis D.L.185/08, artt.4 e 5 TUB), il fatto che Banca d'Italia, autorizzata a operare in forza della disciplina regolamentare emessa su espressa delega della normativa primaria anti-usura, abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG, istruzioni che, da un lato rispondono alla primaria esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei al fine di determinarne il valore medio (da cui individuare il tasso soglia), e dall'altro rispondono all'esigenza di poter raffrontare dati omogenei nel momento in cui si imponga la necessità di accertare se il Teg applicato nel singolo caso sia rispettoso o meno del tasso soglia di usura del periodo.

Criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, ancor più alla luce delle conseguenze civili e penali derivanti dal superamento del tasso soglia, impongono di accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando quella stessa metodologia di calcolo che Banca d'Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, non solo impone alle banche di rispettare, ma che soprattutto essa stessa applica per rilevare il tasso medio effettivo globale da cui si ricava il dato di soglia. In altri termini può affermarsi che, se tale è la formula seguita dal Ministero del Tesoro/Banca d'Italia per rilevare trimestralmente il Tegm applicato dalle banche, tasso medio in relazione al quale è individuato il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente (sarebbe iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, un confronto di due dati, ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una data metodologia, e il secondo sia calcolato, o computando voci di costo diverse o computando le stesse, ma secondo metodologia diversa).

Nel merito, e in ordine alla specifica contestata modalità di computo nel TEG di commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito, voci che Banca d'Italia ha valutato di comprendere tra gli oneri rapportati al credito accordato e non già a quello utilizzato, si reputa che la scelta operata appaia peraltro congrua e ragionevole, ove si consideri che, spalmando sull'anno oneri che potrebbero essere concentrati in un trimestre (es. spese istruttoria fido), è stato con ciò evitato di pervenire ad un improprio innalzamento del Tegm rilevato in quel trimestre, e parimenti, rapportando la commissione al più ampio importo del fido accordato anziché a quello del solo utilizzato, è stato mantenuto il Tegm in valori numerici più bassi. In ultima analisi la scelta

***“Usura: la verifica va condotta secondo le direttive di Bankitalia”****Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586**A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)*

discrezionale di Banca d'Italia di comprendere commissioni e spese tra gli oneri (e così la scelta ante 2009 di escludere la voce commissione dal rilievo del Tegn), deve ritenersi volta a contenere il dato del tasso effettivo globale medio, e conseguentemente il dato del tasso soglia che su di esso si uniforma, e ciò nell'interesse (e non a danno) degli utenti del credito bancario, venendo gli intermediari vincolati al rispetto di un tasso soglia generalmente più basso. In questi termini sono d'altro canto le valutazioni di Banca d'Italia, quali esplicitate in esito alle verifiche condotte sulle possibili metodologie di calcolo del Tegn, di cui è contezza nel “Resoconto della consultazione sulla disciplina in materia di usura – 2009”, ove è spiegato (pagg.6,7) per quale ragione non si è acceduto all'ipotesi di inserire le commissioni nella componente “interessi” anziché nella componente “oneri” (*“la scelta di prevedere l'accorpamento in un'unica componente di tutti gli oneri diversi dagli interessi, tiene conto della necessità di non introdurre effetti distorsivi nel calcolo del TEG... ad es. nei conti di liquidità con utilizzato medio molto ridotto rispetto all'affidamento, il tasso calcolato includendo le CSM negli interessi risulterebbe molto elevato con l'applicazione della formula proposta, elevando in modo consistente le soglie anti-usura ...si è ritenuto pertanto di confermare nelle nuove Istruzioni la struttura della formula già consolidata che presenta il vantaggio di non generare tassi soglia molto elevati”*).

Si ribadisce come sarebbe a questo punto iniquo per gli intermediari, vincolati al rispetto di un tasso soglia conteggiato secondo una metodologia volta a contenerne il dato, effettuare una verifica, circa l'effettivo tasso applicato, seguendo una metodologia di calcolo diversa, che, qualora utilizzata in sede di rilevazione del Tegn, avrebbe condotto a un tasso soglia più elevato.

Si reputa pertanto, per le argomentazioni tutte che precedono, di dare applicazione alle Istruzioni Banca d'Italia nella verifica del rispetto del tasso soglia d'usura da parte del singolo intermediario, e di non dare ingresso a diverse formule di calcolo che da esse si discostano, quali nel caso di specie utilizzate da parte attrice, che solo in forza di ciò perviene a riscontrare interessi “oggettivamente” usurari applicati dalla banca (in 3 trimestri nell'arco dei due anni presi in esame).

Deve infine parimenti escludersi, nella fattispecie in esame, la ricorrenza di ipotesi di usura soggettiva, che, ai sensi dell'art. 644 c.p., dovrebbe ravvisarsi quando, pur venendo applicati interessi inferiori al tasso soglia, possa affermarsi che, *“avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro ...quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”*; nel caso di specie tuttavia parte attrice si limita a richiamare il dato normativo, ascrivendo a usura soggettiva tutti gli interessi applicati dalla banca (ove già non usurari sotto il profilo oggettivo) senza tuttavia

*“Usura: la verifica va condotta secondo le direttive di Bankitalia”  
Nota a Tribunale di Milano, sentenza del 19.03.2015 n. 3586  
A cura di Antonio De Simone (Avvocato del Foro di Napoli)*

neppure allegare, e tantomeno provare, condizioni particolarmente critiche e congiunturali dell'azienda, né ciò è ricavabile dall'andamento del conto che, nella sua fase iniziale, presentava voci in entrata e non solo in uscita.

Al rigetto delle domande di parte attrice consegue la condanna della stessa a rifondere alla convenuta le spese di giudizio, liquidate ex D.M. n.55/14, in relazione all'importo complessivo chiesto in restituzione; si valuta di discostarsi in diminuzione dal dato medio sia per la fase istruttoria, consistita nel deposito di due brevi memorie, in parte ripetitive di argomenti già svolti, sia per la fase decisionale, condotta con la modalità della mera trattazione orale.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta le domande tutte svolte da SOCIETA' CORRENTISTA s.r.l. nei confronti di Banca s.p.a. con atto di citazione notificato il 03.07.2014;
- 2) Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 3.225,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a., c.p.a..

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.

Milano, 19 marzo 2015

Il Giudice  
dott.ssa Laura Cosentini